REGOLAMENTO (CEE) N. 2753/89 DELLA COMMISSIONE

del 12 settembre 1989

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1059/83 reltivo ai contratti di magazzinaggio per il vino da tavola, il mosto di uve, il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1236/89 (2), in particolare l'articolo 32, paragrafo 5, l'articolo 33, paragrafo 5 e l'articolo 42, paragrafo 5,

considerando che dall'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (CEE) n. 1059/83 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3500/88 (4), emerge la necessità di definire le caratteristiche che i prodotti formanti oggetto di contratti di magazzinaggio devono presentare al momento della conclusione del contratto stesso nonché durante il periodo di magazzinaggio ; che ciò implica la necessità di adeguare le procedure previste per i casi in cui non siano più rispettate le condizioni prescritte per il periodo di magazzinaggio ;

considerando che, al fine di garantire che i prodotti per i quali è stato concluso un contratto di magazzinaggio facciano parte della produzione del contraente, occorre che il quantitativo che può formare oggetto di contratto sia limitato a quello ottenuto dal produttore durante la campagna di cui trattasi ;

considerando che è necessario definire il metodo di controllo dell'assenza di ibridi ;

considerando che, per elevare la qualità dei vini immessi sul mercato dopo il periodo di magazzinaggio, potrebbe essere opportuno limitare a un'unica categoria di vini la possibilità di concludere siffatti contratti ;

considerando che occorre tener conto delle variazioni di volume causate dai trattamenti enologici che si rendono necessari durante il periodo di magazzinaggio ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 31.
(3) GU n. L 116 del 30. 4. 1983, pag. 77.
(4) GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 36.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1059/83 è modificato come segue :

1. All'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, il testo della lettera c) è sostituito dal testo seguente :

« c) assenza di ibridi accertata, per quanto concerne i prodotti rossi, attraverso la ricerca di diglucoside di malvidolo »

2. All'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma,

a) alla lettera g) del testo francese, il termine « autique » è sostituito dal termine « acétique » (non riguarda il testo in lingua italiana) ;

b) è aggiunta la seguente lettera i bis) :

« i bis) il tenore di zuccheri riduttori. »

3. All'articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo 3 :

« 3. Il quantitativo globale di prodotti per il quale un produttore conclude contratti di magazzinaggio non deve essere superiore a quello indicato, per la campagne in questione, nella dichiarazione di produzione presentata a norma del regolamento (CEE) n. 3929/87 della Commissione (*), maggiorato dei quantitativi che il produttore stesso ha ottenuto posteriormente alla data di presentazione della suddetta dichiarazione e che risultano dai registri di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1153/75 della Commissione (**).

(*) GU n. L 369 del 29.12.1987, pag. 59.
(**) GU n. L 113 dell'1.5.1975, pag. 1 ».

4. Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 6*

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i vini da tavola possono essere classificati in due categorie. Queste ultime vengono determinate annualmente in base alla qualità del raccolto, secondo la procedura prevista dall'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.

2. I contratti relativi a vini da tavola non possono essere conclusi anteriormente alla data del primo travaso dei vini in questione.

3. Al omento della conclusione di un contratto :

— i vini da tavola

— ecettuati quelli dei tipi R III, A II e A III, non possono avere un titolo alcolometrico effettivo inferiore al 10 % vol,

— devono rispondere ai requisiti qualitativi minimi fissati, relativamente alla campagna in causa, per la categoria per la quale il contratto è concluso,

— in caso di esposizione all'aria, devono mantenere le loro caratteristiche intatte per almeno 24 ore,

— devono essere esenti da sapori cattivi,

— devono presentare un tenore di zuccheri riduttori non superiore a 2 grammi al litro;

— i mosti di uve non devono avere un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore al titolo alcolometrico naturale minimo prescritto per la zona viticola da cui provengono;

— il tenore di radioattività dei prodotti non deve superare i livelli massimi ammessi da applicarsi in forza della normativa comunitaria. I livelli applicabili ai prodotti d'origine comunitaria contaminati in seguito all'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil sono quelli fissati dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3955/87 del Consiglio (*). Il controllo del livello di contaminazione radioattiva del prodotto si effettua solo se la situazione lo esige e per il periodo necessario. In caso di necessità, la durata e l'entità delle misure di controllo sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 83 dal regolamento (CEE) n. 822/87.

4. Durante il periodo di magazzinaggio, i prodotti immagazzinati devono, sino all'ultimo giorno di validità del contratto:

— rimanere sfusi,

— presentare il titolo alcolometrico minimo prescritto al momento della conclusione del contratto per la categoria di vino da tavola in questione,

— rispondere quanto meno alle correlative definizioni contenute nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87, nonché

— restare idonei ad essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto.

5. Un vino da tavola che ha formato oggetto di un contratto di magazzinaggio non può successivamente essere riconosciuto come v.q.p.r.d., né essere utilizzato per l'elaborazione di un v.q.p.r.d., di un v.s.q.p.r.d., di un v.l.q.p.r.d. o di un v.f.q.p.r.d.

(*) GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 14.»

5. All'articolo 10, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Quando si procede ad una delle trasformazioni di cui al paragrafo 1, l'importo dell'aiuto al magazzinaggio per il prodotto oggetto del contratto è pari:

— all'importo previsto nell'articolo 12, lettera c), per la trasformazione di cui al paragrafo 1, primo comma;

— all'importo previsto nell'articolo 12, lettera d), primo trattino, per la trasformazione di cui al paragrafo 1, secondo comma.

L'aiuto è calcolato, per tutta la durata del magazzinaggio, in base ai quantitativi di prodotto che formavano oggetto del contratto prima della trasformazione.»

6. Il testo dell'articolo 11 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 11*

1. Fatto salvo il paragrafo 3, qualora la totalità o una parte del prodotto che forma oggetto di un contratto cessi, durante il periodo di validità di quest'ultimo, di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, il produttore ne informa immediatamente l'organismo d'intervento in proposito, allegando un bollettino d'analisi giustificativo. L'organismo d'intervento pone fine al contratto, per il quantitativo di prodotto in questione, alla data del bollettino d'analisi.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, qualora si accerti, in occasione di un controllo effettuato dall'organismo d'intervento o da altro organismo di controllo, che la totalità o una parte del prodotto che forma oggetto di un contratto cessi, durante il periodo di validità di quest'ultimo, di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, l'organismo d'intervento pone fine al contratto, per il quantitativo di prodotto in questione, ad una data da esso stabilita.

3. Qualora l'organismo d'intervento accerti che il titolo alcolometrico della totalità o di una parte del vino da tavola che forma oggetto di un contratto di magazzinaggio e che appartiene alla categoria superiore è sceso ad un livello inferiore al minimo di questa categoria, l'aiuto da versare al produttore è, a decorrere dalla data della conclusione del contratto e per il quantitativo in questione, quello previsto per la categoria inferiore.»

7. All'articolo 12, il testo delle lettere a) e b) è sostituito dal testo seguente:

«a) per i vini da tavola che, all'atto della conclusione del contratto, rispondano alle caratteristiche minime prescritte ovvero, qualora siano classificati in due categorie, alle caratteristiche minime prescritte per la categoria superiore:

— per i vini da tavola dei tipi R I, R II, R III e A I, nonché per i vini da tavola che si trovano in stretta relazione economica con questi tipi di vino da tavola, a 0,0142 ECU;

— per i vini da tavola dei tipi A II e A III, nonché per i vini da tavola che si trovano in stretta relazione economica con questi tipi di vino da tavola, a 0,0209 ECU;

b) per i vini da tavola della categoria inferiore, ove siano classificati in due categorie a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, gli importi corrispondenti di cui alla lettera a) sono diminuiti dell'8,5 %.»

8. All'articolo 14, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

« 1. Per il calcolo dell'importo dell'aiuto, non si tiene conto delle variazioni di cui all'articolo 15, primo comma, lettera b).

L'organismo d'intervento versa l'importo dell'aiuto al più tardi tre mesi dopo la data di scadenza del contratto o dopo la data alla quale è stato posto fine al contratto a norma dell'articolo 5, salvo che :

— in caso di forza maggiore,

— nel caso in cui sia stata avviata un'indagine amministrativa circa il diritto all'aiuto. In tal caso, il pagamento ha luogo soltanto dopo che tale diritto sia stato riconosciuto. »

9. All'articolo 14, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente :

« 4. Qualora sia stato posto fine al contratto a norma dell'articolo 11, paragrafo 1 o 2, l'aiuto è dovuto proporzionalmente alla durata effettiva del contratto. Il versamento dell'aiuto viene effettuato al più tardi tre mesi dopo la data di scadenza del contratto, tranne nei casi contemplati al paragrafo 1. »

10. All'articolo 15, primo comma, al testo della lettera b) è aggiunto il testo seguente.

« La variazione di volume che ne risulta non può essere superiore al 2 % del volume indicato nel contratto ; »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica dal 16 dicembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione